



AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO AL REGISTRO DEI FORNITORI DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE – PROGETTO INPS “HOME CARE PREMIUM 2019”

Art. 1 – PREMESSA

L'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) realizza un Progetto denominato **Home Care Premium (HCP)** per l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari.

Art. 2 - FINALITÀ

Il Comune di Civitavecchia, in qualità di ente capofila del sovrambito costituito dal **DISTRETTO 1 ROMA 4**, comprendente i comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa, e dal **CONSORZIO VALLE DEL TEVERE DISTRETTO 4 ROMA 4**, comprendente i Comuni di Campagnano di Roma, Capena, Civitella San Paolo, Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, in esecuzione a quanto definito nell'accordo di programma di adesione al Progetto HOME CARE PREMIUM 2019, promosso e finanziato dall'INPS, intende istituire un **Registro di fornitori accreditati per l'erogazione di prestazioni integrative.**

Per prestazioni integrative si intendono i servizi ed interventi socio-assistenziali di supporto alla disabilità e non autosufficienza, meglio specificati all'art. 6 .

Beneficiari delle prestazioni sono i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché i soggetti elencati all'art. 3 del Bando Home Care Premium 2019.

Gli utenti interessati dovranno essere residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 1 e 4 Roma 4.

Art. 3 – DESTINATARI DELL'AVVISO

Possono richiedere l'iscrizione al Registro di fornitori accreditati per l'erogazione di prestazioni integrative nell'ambito del progetto HCP 2019 tutti i soggetti del Terzo Settore, come definiti dalla L.R. 11/2016.

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti di cui all'art. 3 richiedenti l'accreditamento devono possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti minimi:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio, per attività corrispondenti a quelle del presente avviso, per gli enti per cui è prevista;
- iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (ove previsto);
- aver svolto per almeno un anno i servizi elencati all'art. 6.;
- non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- disporre della Carta dei Servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti ovvero impegnarsi a predisporla durante la fase di accreditamento e trasmetterla prima dell'iscrizione;

Garanzie:

Impegno a stipulare idonea polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per danno a persone o a cose conseguenti all'attività del servizio con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro prima dell'espletamento del servizio.

Art. 5 – ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO

Il Registro sarà articolato per Distretto:

- 4.1 : per prestazioni in favore di utenti dei comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa;
- 4.4 : per prestazioni in favore utenti dei comuni di Campagnano di Roma, Capena, Civitella San Paolo, Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina

I Soggetti interessati devono indicare nella domanda la tipologia di attività, tra quelle indicate all'art. 6, a cui si aderisce.

L'albo è pubblico ed è visibile sui siti istituzionali dei comuni aderenti.

Nell'albo sono annotati:

- il numero progressivo di iscrizione (secondo il numero di protocollo comunale);
- la denominazione dell'ente;
- la sede principali ed eventuali succursali della stessa;
- recapiti telefonici e posta elettronica;
- le prestazioni per cui si chiede l'iscrizione;
- le tariffe applicate;
- il Distretto o i Distretti in cui si intende erogare le prestazioni.

Art. 6 – PRESTAZIONI DA EROGARE

Le prestazioni integrative indicate nell'accordo di programma con l'INPS di adesione al Progetto HCP 2019, riguardano la sfera socio-assistenziale di supporto alla disabilità e non autosufficienza e sono le seguenti:

- A. **Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali:** interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. È escluso l'intervento di natura professionale sanitaria.

- B. **Altri servizi professionali domiciliari:** servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti.
- C. **Sollievo:** a favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora l'incapacità funzionale non integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma sia integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi, attraverso le cosiddette "cure familiari";
- D. **Trasferimento assistito:** servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzata e trasporto barellato. Qualora il budget assegnato agli utenti destinatari del servizio sia sufficiente, ovvero con integrazione a carico dell'Ente partner, potrà essere acquistato un mezzo dedicato e idoneo al trasporto disabili, che resterà di proprietà dell'Ente partner.
- E. **Supporti:** servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa dichiarazione redatta da un medico del SSN secondo il fac-simile allegato al presente Avviso che, senza entrare nel merito delle patologie riscontrate, dichiara sotto la propria responsabilità ed in modo inequivocabile il collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell'attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale.
- Sono considerati supporti:
protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jericò e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);
- F. **Servizi per minori affetti da autismo:** servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo.
- G. **Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili:** servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell'emotività.

Il soggetto richiedente l'accreditamento dovrà garantire l'impiego di un organico sufficiente ed idoneo ad assicurare l'ottimale espletamento del servizio.

Art. 7 – TARIFFARIO

Il soggetto accreditato dovrà indicare l'importo per prestazione, sulla base dell'unità di misura del servizio offerto, entro i limiti della tariffa massima fissata nel presente bando, con la possibilità di offrire un ribasso.

Si precisa che tali importi potrebbero essere suscettibili di modifica sulla scorta delle indicazioni dell'INPS, ente gestore del progetto, e pertanto si provvederà alle rettifiche, se dovute.

Il Comune di Civitavecchia si riserva di modificare pertanto le tariffe in base a eventuali disposizioni successive alla pubblicazione del presente bando.

Le somme indicate dovranno essere onnicomprensive di ogni onere e imposte, compresi gli eventuali oneri accessori.

L'indicazione della tariffa applicata vincola i soggetti richiedenti per l'intero periodo progettuale, salvo eventuali modifiche richieste dall'INPS.

Di seguito la tabella riportante le prestazioni richieste e il costo massimo unitario:

Prestazioni di cui alla lett. A.	€ 22,00	ora
Prestazioni di cui alla lett. B.	€ 50,00	ora
Prestazioni di cui alla lett. C.	€ 25,00	ora
Prestazioni di cui alla lett. D.	€ 25,00	ora
Prestazioni di cui alla lett. E.	€ 150,00	unità
Prestazioni di cui alla lett. F.	€ 50,00	unità
Prestazioni di cui alla lett. G.	€ 27,00	ora

Relativamente ai supporti verrà rimborsato l'effettivo costo di mercato entro il limite massimo sopra indicato..

Art. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati dovranno utilizzare apposito modulo, da compilare in ogni sua parte pena l'esclusione, disponibile on line sul sito www.comune.civitavecchia.rm.it e sul sito dei Comuni afferenti ai Distretti 4.1 e 4.4.

La domanda di iscrizione, unitamente alla documentazione e ai modelli richiesti, dovrà essere consegnata e/o inviata in busta chiusa contenente, oltre all'indicazione del mittente la dicitura "Domanda di iscrizione all'albo delle Cooperative sociali per l'erogazione di prestazioni integrative HCP 2019" al seguente indirizzo: Comune di Civitavecchia – Ufficio di Piano – Piazza P. Guglielmotti n. 7 - 00053 Civitavecchia oppure trasmessa per PEC all'indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it.

Art. 9 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

La documentazione, a firma del legale rappresentante, che dovrà essere prodotta per la partecipazione all'Avviso, a pena di esclusione, è la seguente:

1. Domanda d'iscrizione al Registro;
2. Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;
3. Curriculum dell'operatore economico;
4. Copia statuto e atto costitutivo

Art. 10 – DURATA E PROROGA

L'accreditamento avrà durata pari alla scadenza del Progetto Home Care Premium 2019 (30/06/2022).

Il primo elenco riguarderà le istanze pervenute entro il 28 luglio 2019. Lo stesso verrà continuamente aggiornato in base alle nuove richieste e decadrà alla data di scadenza del Progetto Home Care Premium 2019, prevista per il 30 giugno 2022.

Il registro distrettuale è pubblico ed è consultabile presso il sito www.comune.civitavecchia.rm.it e sui siti dei Comuni aderenti al progetto.

Art. 11 – ACCREDITAMENTO E DECADENZA

L'istruttoria formale delle istanze e l'esame delle medesime verrà effettuata da una commissione appositamente costituita che terrà conto dei requisiti richiesti nel presente avviso e nell'istanza di partecipazione.

La presente procedura sarà ritenuta valida, anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola domanda di partecipazione.

La decadenza è automatica se in sede di verifica non risulta il possesso di anche uno solo dei requisiti dichiarati.

La decadenza dall'inserimento nel Registro è altresì causata dalle seguenti circostanze:

- a. gravi violazioni degli obblighi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato segnalate dal beneficiario dell'intervento;
- b. impegno di personale professionalmente non adeguato;
- c. impegno di personale non in possesso di titoli e/o qualifiche professionali richieste;
- d. gravi inosservanze delle norme in materia.

Art. 12 - EFFETTI DELL'ACCREDITAMENTO

A seguito dell'accREDITAMENTO verrà sottoscritto un Patto di accREDITAMENTO dove verranno specificati gli obblighi reciproci, le prestazioni che potranno essere assicurate, nonché il relativo corrispettivo e le modalità di liquidazione.

Il soggetto accREDITATO dovrà presentarsi entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione per la sottoscrizione del Patto ed entro il medesimo termine dovrà produrre la polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi, nonché l'elenco nominativo degli operatori che verranno impiegati, con specificazione del titolo di studio, della qualifica professionale e dell'esperienza maturata, e del contratto di lavoro comprovante la regolarità degli adempimenti a proprio carico, nonché la Carta dei Servizi se non allegata in sede di presentazione dell'istanza.

La sottoscrizione del Patto non comporta, quale conseguenza automatica, l'erogazione degli interventi e servizi. A tal fine occorre, quale condizione necessaria e sufficiente, che il cittadino utente esprima il proprio diritto di scelta individuando il soggetto accREDITATO come proprio fornitore.

Art. 13 - DIVIETI

In considerazione della particolare natura dell'accREDITAMENTO è espressamente vietato l'avvalimento.

Art. 14 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E UTILIZZO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Il beneficiario "prestazioni integrative" ovvero il tutore o l'amministratore di sostegno o i genitori dell'intervento sceglierà il fornitore per ciascun servizio assegnato attraverso il Registro di fornitori accREDITATI, come sopra elaborato.

Effettuata la scelta comunica tale informazione all'Ufficio di Piano per l'attivazione dei servizi.

L'assegnazione delle suddette prestazioni genera il "diritto" alla loro fruizione presso i soggetti accREDITATI. L'Ufficio di Piano provvederà alla comunicazione delle prestazioni richieste dall'utente beneficiario al soggetto accREDITATO, relativamente a ciascuna prestazione.

Art. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI

Sono riconosciute all'Ufficio di Piano ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Avviso.

Il soggetto sopra indicato potrà, in ogni momento, anche senza preavviso, controllare e verificare il buon andamento delle stesse, promuovendo indagini conoscitive sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni ed alla utilizzazione delle risorse, verificando l'ottemperanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso ed il rispetto delle norme in materia.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, si notificherà l'inadempimento e verranno formulate per iscritto le relative prescrizioni comunicandole al fornitore; quest'ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni.

Art. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di grave inadempimento, ovvero in caso di inadempienze per fatti o atti ricadenti sui beneficiari, accertate irregolarità nei rapporti di lavoro (mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai propri dipendenti, violazione del CCNL, etc...) il Committente avrà piena facoltà di considerare risolto di diritto il contratto. La risoluzione opererà automaticamente a seguito di formale comunicazione via PEC o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 1456 Co. 2 c.c.

Art. 17 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Civitavecchia si riserva il diritto di interrompere, in tutto o in parte, l'esecuzione del Patto qualora l'INPS determini l'interruzione in tutto o in parte del Progetto HCP 2019 per incompatibilità con le risorse in bilancio per ciascun anno finanziario.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016, infra: "Regolamento", D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 101/2018).

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di accreditamento e comunque per un periodo non superiore ai 5 anni. È possibile chiedere, in qualunque momento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento.

I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. In ogni caso esiste sempre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), finalizzato alla scelta dei contraenti e all'instaurazione del rapporto contrattuale oltre che alla gestione del rapporto medesimo, è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ed è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di accreditamento, pena l'esclusione; con riferimento ai vincitori il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Art. 19 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il Soggetto Accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del titolare del Soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso.

Il Soggetto Accreditato è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali.

L'esercizio delle attività di cui al presente Avviso e l'impiego dei mezzi e del personale devono essere in regola con tutte le prescrizioni di legge al riguardo quali, ad esempio, quelle concernenti i contratti di lavoro, le assicurazioni, etc.

Il soggetto accreditato provvederà a sottoscrivere polizza assicurativa per se stesso e per il personale impiegato, per eventuale responsabilità civile verso terzi e danni, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Avviso. Eventuali risarcimenti saranno a completo ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Resta inteso che le polizze non liberano il soggetto accreditato dalle proprie responsabilità avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo l'Amministrazione comunale esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni. Il soggetto accreditato è tenuto al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti contratti di lavoro e s'impegna a fornire, a richiesta dell'Ente pubblico contraente, la documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro relativamente al trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assicurativo.

Art. 20 - RAPPORTO GIURIDICO TRA ENTE E SOGGETTO ACCREDITATO

Con l'accreditamento non viene ad instaurarsi nessun rapporto di lavoro tra l'assuntore del servizio e l'Amministrazione, né tra questo e le persone di cui i Soggetti Accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione. Tutti i rapporti giuridici ed economici comunque inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente ai soggetti accreditati.

Art. 21 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO IN MERITO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il soggetto accreditato dovrà attenersi agli adempimenti ed obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare alla produzione della dichiarazione con la quale assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente commessa, indicando il numero di conto corrente aziendale dedicato dove dovranno essere liquidati i corrispettivi.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente avviso è competente il Foro di Civitavecchia.